



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 2 aprile 2014

Prot.2248/GG/df

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Al Signor Presidente EPPI  
Alle Organizzazioni di Categoria  
LORO SEDI

Oggetto: Art. 12, D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998

In data 21 novembre 2013 il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha avanzato un'istanza con prot. n. 5410 alla Commissione per gli Interpelli, la quale ha espresso il proprio parere circa la possibilità che i "Professionisti antincendio" periti industriali – iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla L. 818/84 e al successivo D.M. 5 agosto 2011 – possano svolgere i corsi di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi.

In particolare abbiamo chiesto se il suddetto Professionista Antincendio:

1. Abbia titolo, ai sensi e per gli effetti del DM 10/03/98, quale soggetto formatore per gli addetti alle emergenze per aziende valutate a rischio medio e basso;
2. Sia abilitato al rilascio degli attestati di frequenza per detti corsi e se tali attestati siano validi per la formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. 81/2008

A tal riguardo, la Commissione Interpelli ci ha comunicato che la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, attualmente in corso di revisione e ci ha fornito le seguenti indicazioni.

Il DM 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio.

Pertanto, i periti industriali abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possono svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza.

Inoltre sottolineano come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, "i lavoratori incaricati dall'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", debbano conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge del 28 novembre 1996, n. 609".



13-14-15 novembre 2014  
Roma, Marriott Hotel

CONGRESSO STRAORDINARIO  
DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

*Un Paese e una categoria  
alla ricerca di un nuovo equilibrio,  
promuovendo lavoro e welfare*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*Roma, 2 aprile 2014*

*Prot.2248/GG/df*

Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs n. 81/2008 i suddetti attestati.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Angelo Dell'Osso)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)



13-14-15 novembre 2014  
Roma, Marriott Hotel

CONGRESSO STRAORDINARIO  
DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

*Un Paese e una categoria  
alla ricerca di un nuovo equilibrio,  
promuovendo lavoro e welfare*